

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, PINTO, TOTH, ZANGARA, NIEDDU, MEZZAPESA, COVELLO, BUSSETI, PATRIARCA, DI STEFANO e PULLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1990

Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981-1990

ONOREVOLI SENATORI. - L'emergenza idrica verificatasi in Italia sin dall'inizio del 1990 si presentava nel seguente modo.

Situazione degli invasi

Il dato più allarmante riguardava sicuramente la situazione degli invasi nelle regioni meridionali. Al 31 gennaio 1990 in Campania e Basilicata, il tasso di riempimento degli invasi era mediamente del 12,8 per cento con una flessione di circa un 30 per cento rispetto allo stesso periodo di due anni prima.

In Calabria tale flessione sfiorava, in casi particolari, anche l'81 per cento (invaso Votturino).

Nelle isole la situazione era ancora più drammatica, non solo per lo scarso volume invasato sino al 31 gennaio 1990 (6,3 per cento, rispetto alla capacità potenziale in Sicilia), ma anche perchè alcuni invasi erano, a fine gennaio, completamente secco (il Fanaco in Sicilia, il Rio Palmas ed il Pranu Antonio in Sardegna).

Anche le piogge primaverili, che pure sono state copiose, benchè concentrate in un ristretto arco di tempo, hanno determinato solo un relativo miglioramento della situazione, rispetto agli ultimi giorni di gennaio.

In particolare, a fronte di aumenti percentuali dei volumi invasati non di rado cospicui, in valore assoluto tali incrementi

risultano contenuti e, in ogni caso, ben al di sotto della capacità utile d'invaso dei bacini. Valga per tutti l'esempio del bacino del Flumendosa, che rappresenta da solo circa il 40 per cento della capacità d'invaso della Sardegna: al 31 gennaio 1990 conteneva un volume di acqua pari allo 0,9 per cento della sua capacità utile (-95,2 per cento rispetto al 31 gennaio 1988!), mentre le piogge primaverili, pur avendo aumentato del 430 per cento il corpo d'acqua invasato rispetto a gennaio, consentono a tutt'oggi un riempimento del bacino per una frazione ancora bassissima (4,9 per cento) della disponibilità di invaso.

Questo senza tener conto poi di casi limite di bacini dove, durante questi primi mesi del 1990, il volume invasato si è addirittura ridotto (es. Rio Mannu: -3,8 per cento). Le conseguenze di tali piogge, insomma, si possono considerare a buon diritto contenute, avendo determinato incrementi di disponibilità idrica ancora troppo ridotte per sopperire alle esigenze dell'agricoltura meridionale.

La situazione delineata ha determinato una stagione irrigua con gravi difficoltà per gli agricoltori. Nei comprensori maggiormente colpiti dalla siccità, e con invasi praticamente a secco, è stata annullata completamente la stagione delle irrigazioni.

Oltre al problema della quantità di acqua disponibile, sussiste anche un problema di qualità delle acque, legato alla loro eccessiva salinità determinata a sua volta dall'eccessivo abbassamento delle falde.

Danni alle colture

I danni alle colture che si sono verificati a causa della scarsità delle precipitazioni (in Sicilia il 30 per cento rispetto alla media dell'ultimo decennio; in Calabria precipitazioni praticamente inesistenti, anche nelle aree interne) sono di tipo diretto ed indiretto. Per le colture erbacee autunno-vernive si verificheranno consistenti cali di produzione: si consideri che in Sardegna, nell'annata 1988-89, con una situazione degli invasi senz'altro migliore rispetto a quella attuale, si verificarono contrazioni di

produzione dell'ordine del 65 per cento (orzo-avena), 71 per cento (frumento duro), e addirittura 95 per cento (riso).

Danni ingenti si sono verificati anche a carico di pascoli ed erbai, con conseguenze che, aggiungendosi alla carenza di acqua per la abbeverata, comporteranno sicuramente delle grosse difficoltà per il comparto zootecnico per l'aumento del costo di reperimento dei foraggi e dell'acqua.

Ingenti sono i danni per le colture ortive, dove è necessario il ricorso all'irrigazione; pur essendo andati a buon fine semine e trapianti, è indispensabile una maggior disponibilità idrica per soddisfare le esigenze durante la stagione estiva.

Anche per le colture arboree si avrà sicuramente in calo di produzione determinato dalla carenza dei volumi disponibili per l'irrigazione: il danno si potrà ripercuotere anche sulle annate successive.

Interventi di soccorso

Il danno causato dalla siccità di quest'anno ha colpito, anche se non in modo omogeneo, la gran parte delle aziende agricole meridionali.

Si denunciano perdite nelle produzioni agricole, ma anche danneggiamenti alle strutture aziendali, le cui conseguenze negative si faranno sentire particolarmente anche negli anni futuri.

In questo senso si è espresso anche il Ministro per gli affari regionali in Parlamento dichiarando la necessità di un aiuto straordinario per l'agricoltura del Mezzogiorno.

È da sottolineare, inoltre, il fatto che i danni economici causati dalla siccità vanno ad aggravare uno stato di difficoltà finanziaria diffusa, dovuto in massima parte alle numerose crisi che si sono succedute negli anni precedenti per il ricorrente succedersi di calamità naturali.

Gli interventi da adottare devono, quindi, tener presente una situazione che sia sotto l'aspetto finanziario-economico che strutturale si presenta grave; è altresì necessaria la massima tempestività di azione per affrontare una vera e propria emergenza.

In tale contesto si ritiene necessario

individuare due tipologie di intervento a favore delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità di quest'anno che possano rispondere in modo efficace a tali condizioni e cioè:

- un intervento di soccorso, destinato ad alleviare i danni causati dall'evento calamitoso, con un'azione principalmente rivolta al recupero reddituale delle aziende colpite da perdite di produzione;

- un intervento di tipo strutturale, per agevolare gli investimenti da finalizzare al miglioramento, a livello aziendale, dell'utilizzo delle acque (impianti di irrigazione con sistemi di ottimizzazione dell'uso dell'acqua o di riutilizzo etc.).

L'attuazione di questi ultimi interventi richiede soprattutto alle Regioni non solo maggiori stanziamenti, ma anche l'indicazione di priorità nella concessione dei finanziamenti agevolati e dei contributi a favore del miglioramento del sistema idrici aziendali.

Riguardo gli interventi di soccorso con la presente iniziativa si ritiene di attivare

(articolo 1) anche per il 1990 le norme previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 1989 che già hanno avuto una applicazione, con priorità alle aziende più volte colpite da eventi calamitosi negli ultimi dieci anni e che versano, come sopra accennato, in una situazione estremamente difficile.

Proprio con riferimento alla diffusa difficoltà finanziaria delle aziende più volte colpite da calamità naturali si è prevista (articolo 2) la possibilità di contrarre mutui a lungo termine, particolarmente agevolati, con estensione dell'operatività del Fondo interbancario di garanzia anche a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale (articolo 3).

La copertura finanziaria del provvedimento è stata individuata con riferimento alle disponibilità previste per l'intervento nel Mezzogiorno nell'auspicio che il Governo possa rendere disponibili altri fondi sulla base di una valutazione più generale del complessivo fenomeno dell'emergenza idrica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, si applicano alle aziende agricole, singole od associate, colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 1990 e situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con priorità alle aziende agricole colpite più di due volte, nel periodo 1981-1990, da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Art. 2.

1. A favore delle aziende agricole, singole od associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1990 per almeno cinque annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, o alle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, sono concessi mutui quarantennali al tasso agevolato indicato dal comma 2, con preammortamento decennale, per far fronte al pagamento delle rate nelle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore dalla presente legge e scadenti entro il 31 dicembre 1999. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1992.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981 n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato dell'1 per cento a carico dei soggetti di cui all'articolo 1. A tali mutui è estesa la garanzia del Fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato. L'abbuono non potrà, comunque, superare il limite di lire 150 milioni.

Art. 3.

1. La garanzia del Fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, si applica anche agli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente integrato con lire 600 miliardi attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.